

**STUDIO NOTARILE MORONE**

**Via Mercantini n. 5**

**10121 TORINO**

**tel. 011/5622522**

Repertorio n. 111.891

Raccolta n. 18.170

Verbale della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del consiglio di gestione della "Intesa Sanpaolo S.p.A." tenutasi il 21 luglio 2009.

Repubblica Italiana

Il ventuno luglio duemilanove,

in Torino, presso la sede della società infranominata, piazza San Carlo n. 156, alle ore 9,40 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del consiglio di gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

qui riunito per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente punto

2. Fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo di Immit - Immobili Italiani.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

Enrico SALZA, nato a Torino il 25 maggio 1937,  
domiciliato per la carica a Torino, piazza San  
Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,  
nella sua qualità di presidente del consiglio di  
gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino,  
piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di  
euro 6.646.547.922,56, iscritta nel registro  
delle imprese - ufficio di Torino al n.  
00799960158 nonché nell'albo di cui all'articolo  
13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo  
del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto  
nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo  
decreto legislativo.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di  
avere assunto in precedenza, a sensi di statuto,  
la presidenza della riunione, invita me notaio a  
redigere il verbale della trattazione del secon-  
do punto all'ordine del giorno.

Quindi comunica, agli effetti della redazione  
del presente verbale, quanto segue:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;
- che attualmente, oltre ad esso comparente, so-  
no presenti i componenti del consiglio di ge-

stione:

Orazio ROSSI - vice presidente

Corrado PASSERA - consigliere delegato e direttore generale

Aureliano BENEDETTI

Elio CATANIA

Giuseppe FONTANA

Gian Luigi GARRINO

Virgilio MARRONE

Emilio OTTOLENGHI

Marcello SALA;

- che partecipano i componenti il comitato di controllo:

Rosalba CASIRAGHI

Pietro GARIBALDI

Giulio LUBATTI

Gianluca PONZELLINI

Livio TORIO;

- che assiste il consigliere di sorveglianza

Franco DALLA SEGA;

- che ha giustificato l'assenza il consigliere di gestione Giovanni PERISSINOTTO,

- che la riunione è regolarmente costituita anche per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il presidente ricorda che il consiglio di gestione, nella sua riunione del 20 marzo 2009, aveva redatto il progetto di fusione per incorporazione della "IMMIT - Immobili Italiani S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, della quale detiene la totalità delle azioni.

Ricorda inoltre che nella medesima riunione consiliare era stata altresì predisposta la relazione del consiglio di gestione mentre la situazione patrimoniale è sostituita dal bilancio della società al 31 dicembre 2008 approvato dal consiglio di sorveglianza in data 9 aprile 2009.

Precisa altresì che è stata inoltre predisposta da parte della società incorporanda la relazione del consiglio di amministrazione e che anche per la medesima la situazione patrimoniale è sostituita dal bilancio della stessa al 31 dicembre 2008, approvato dall'assemblea del 3 aprile 2009.

Quindi fa presente che viene sottoposta all'esame del consiglio di gestione la proposta di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile e dell'articolo 17.2 dello statuto sociale, il predetto progetto di fusione

e di conferire i relativi poteri esecutivi.

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

Ordine del giorno

Il consiglio di gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

considerato che

- in data 18 giugno 2009 la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione ex articolo 57 del decreto legislativo 385/1993,

- in data 26 giugno 2009 il progetto di fusione è stato conseguentemente depositato presso il registro delle imprese - ufficio di Torino ove è stato iscritto in data 1° luglio 2009,

- in data 26 giugno 2009 è avvenuto il deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. del progetto di fusione, delle relazioni degli amministratori e dei bilanci al 31 dicembre 2008, con le relative relazioni, delle società partecipanti alla fusione nonché, limitatamente alla sede sociale, dei bilanci, con le relative relazioni, degli esercizi 2006 e 2007 della Intesa Sanpaolo S.p.A. e del bilancio, con le relative relazioni, dell'esercizio 2007 della

IMMIT - Immobili Italiani S.p.A. essendo la stessa stata costituita il 24 ottobre 2007,

- i documenti di cui sopra sono rimasti depositati fino alla data odierna,
- in data 26 giugno 2009 sono stati trasmessi alla CONSOB il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori ed i bilanci al 31 dicembre 2008, con le relative relazioni, delle società partecipanti alla fusione e tali documenti sono stati in pari data pubblicati nel sito internet della Intesa Sanpaolo S.p.A.,
- dei predetti depositi presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e il registro delle imprese e pubblicazione sul sito internet è stata data notizia con avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 27 giugno 2009,
- nel predetto avviso è stato precisato che il progetto di fusione sarebbe stato sottoposto all'approvazione del consiglio di gestione della società incorporante, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile, come consentito dall'articolo 17.2 dello statuto sociale,
- non è pervenuta alla Intesa Sanpaolo S.p.A. alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della me-

desima sia adottata dall'assemblea straordinaria a norma dell'articolo 2502, comma 1 del codice civile,

- non sono intervenuti elementi, dalla data di riferimento dei bilanci ad oggi, che possono determinare pregiudizio ai creditori,

- i bilanci degli esercizi 2006, 2007 e 2008 della Intesa Sanpaolo S.p.A. e i bilanci degli esercizi 2007 e 2008 della IMMIT - Immobili Italiani S.p.A., con le relative relazioni, sono stati a suo tempo depositati presso il registro delle imprese,

- non sono in corso prestiti obbligazionari convertibili,

- la Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene la totalità delle azioni della IMMIT - Immobili Italiani S.p.A.,

- non si è resa conseguentemente necessaria la relazione degli esperti ex articolo 2501 sexies del codice civile,

- la fusione in oggetto non richiede l'autorizzazione da parte del consiglio di sorveglianza di cui all'articolo 25.1.2 dello statuto sociale,

- la società incorporante non si trova nella condizione di cui all'articolo 2501 bis, comma 1

del codice civile,

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile e dell'articolo 17.2 dello statuto sociale, il progetto di fusione per incorporazione nella "Intesa Sanpaolo S.p.A." della controllata totalitaria "IMMIT - Immobili Italiani S.p.A.", entrambe con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156;

2) di conferire al presidente del consiglio di gestione ed al consigliere delegato in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, sotto l'osservanza delle condizioni di legge, ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto di fusione, per stabilire l'effetto della fusione stessa, che potrà anche essere successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto relativo, stipulare e sottoscrivere l'atto stesso ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, e documento compiendo tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione.



\* \* \*

Al termine della lettura il presidente, nessuno intervenendo, mette in votazione l'ordine del giorno deliberativo il quale risulta approvato con il voto favorevole di tutti i dieci consiglieri di gestione presenti.

Il presidente dichiara quindi esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno essendo le ore 9,55 circa, precisando che la trattazione degli ulteriori punti sarà verbalizzata a cura del segretario.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, copia conforme dell'atto a rogito notaio Francesco PENE VIDARI in data 10 luglio 2009, repertorio n. 63.508/4.843, registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 20 luglio 2009 al n. 11.746 serie 1T, concernente il deposito in atto pubblico dei seguenti documenti:

- . progetto di fusione della IMMIT - Immobili Italiani S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A.,
- . relazione del consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A.,
- . relazione del consiglio di amministrazione

della IMMIT - Immobili Italiani S.p.A..

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente della riunione che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 9,55 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di tre fogli in bollo facciate nove e parte della decima.

All'originale firmati:

Enrico SALZA

Ettore MORONE Notaio

STUDIO NOTARILE MORONE

Via Mercantini n. 5

10121 TORINO

tel. 011/5622522

Repertorio n. 63.508

Raccolta n. 4.843

Deposito in atto pubblico di documenti.

Repubblica Italiana

Il dieci luglio duemilanove,

in Torino, presso la sede della società infranominata, piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, avv. Francesco PENE VIDARI,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, è personalmente comparso il signor

Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre 1960, domiciliato a Torino, piazza San Carlo n. 156, dirigente della società di cui infra.

Detto signor comparente, della cui identità personale sono certo, dichiarando di agire per conto della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 6.646.547.922,56, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158 nonché nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo

**Registrato a Torino**  
**3° Ufficio delle Entrate**

**il 20 luglio 2009**

**al n. 11746 serie 1T**

**con euro 549,00**

**Firmato:**

**Francesco PENE VIDARI Notaio**

decreto legislativo,

mi fa istanza di ricevere in deposito nei miei atti, per ogni effetto e conseguenza di legge, i seguenti documenti predisposti per la fusione della IMMIT - Immobili Italiani S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A.:

. progetto di fusione,

. relazione del consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A.,

. relazione del consiglio di amministrazione della IMMIT - Immobili Italiani S.p.A..

Aderendo io notaio a tale istanza, il comparente mi esibisce qui i suddetti documenti i quali, previa dispensa di darne lettura, si allegano rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C" per far parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al quale verranno sottoposti alla registrazione allo scopo, fra l'altro, di rilasciarne regolari copie ad ogni effetto di legge.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor comparente che lo dichiara conforme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 11,45 circa.


Scritto da persone di mia fiducia, il presente

occupa di un foglio in bollo facciate due e parte della terza.

All'originale firmati:

Fabio RASTRELLI

Francesco PENE VIDARI Notaio



Progetto di Fusione per incorporazione  
di IMMIT Immobili Italiani S.p.A.  
in Intesa Sanpaolo S.p.A.

ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

A handwritten signature consisting of a series of fluid, connected strokes, appearing to be a stylized 'A' or similar character.A handwritten signature consisting of a series of fluid, connected strokes, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

**Progetto di Fusione per incorporazione**  
**di IMMIT Immobili Italiani S.p.A.**  
**in Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, di:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo" o "Società Incorporante")
- IMMIT Immobili Italiani S.p.A. ("IMMIT" o "Società Incorporata")

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (il "**Progetto di Fusione**").

**1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

**1.1 Società Incorporante**

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**, società con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà 8, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 6.646.547.922,56, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**1.2 Società Incorporata**

**IMMIT Immobili Italiani S.p.A.** - società con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 290.972.537,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA 09709950019, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.





## **2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

In allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera a), viene riportato lo statuto della Società Incorporante, come risultante dalle modificazioni statutarie sottoposte all'assemblea straordinaria convocata per i giorni 28, 29 e 30 aprile 2009 e che non subirà modificazioni per effetto della fusione, essendo IMMIT interamente posseduta da Intesa Sanpaolo.

## **3. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

La decorrenza degli effetti giuridici della fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* del codice civile.

## **4. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

## **5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla fusione.

## **6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.


  
2

Milano, 23 marzo 2009


**ALLEGATI**

Allegato a): Statuto della Società Incorporante

Per il Consiglio di Gestione di  
Intesa Sanpaolo S.p.A.



Per il Consiglio di Amministrazione di  
IMMIT Immobili Italiani S.p.A.



Allegato a)

**INTESA  SANPAOLO**

# **STATUTO**

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo  
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari  
Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156  
Capitale Sociale Euro 6.646.547.922,56  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino  
e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361

**Iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino in data 21 maggio 2009**



## STATUTO

### INDICE

TITOLO I	5
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'	5
Articolo 1. Denominazione.	5
Articolo 2. Sede.	5
Articolo 3. Durata.	5
TITOLO II	5
OGGETTO SOCIALE	5
Articolo 4. Oggetto sociale.	5
TITOLO III	6
CAPITALE E AZIONI	6
Articolo 5. Capitale sociale.	6
Articolo 6. Domicilio degli azionisti.	6
TITOLO IV	7
ASSEMBLEA	7
Articolo 7. Assemblea.	7
Articolo 8. Convocazione.	7
Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.	8
Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.	9
Articolo 11. Validità delle deliberazioni.	9
TITOLO V	10
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	10
Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.	10
<i>SEZIONE PRIMA – CONSIGLIO DI GESTIONE</i>	10
Articolo 13. Consiglio di Gestione.	10
13.1. – Composizione.	10
13.2. – Requisiti e incompatibilità.	10
13.3. – Durata.	11
13.4. – Integrazione.	11
13.5. – Sostituzioni.	11
13.6. – Revoca.	11
13.7. – Simul stabunt simul cadent.	11
13.8. – Cessazione.	11
13.9. – Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.	12
Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.	12
Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.	12
Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.	12
16.1. – Luogo e convocazione.	12
16.2. – Avviso di convocazione.	13
16.3. – Riunioni.	13
16.4. – Validità e maggioranza.	13
16.5. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.	13

16.6. – Verbali e copie.	14
Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.	14
17.1. – Gestione della Società	14
17.2. – Competenze non delegabili.	14
17.3. – Deleghe.	16
17.4. – Credito speciale e agevolato.	16
17.5. – Esercizio delle deleghe.	16
17.6. – Informativa.	16
17.7. – Informativa al Consiglio di Sorveglianza.	16
Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.	16
Articolo 19. Consigliere Delegato.	18
Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.	18
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.	19
<i>SEZIONE II – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</i>	20
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.	20
22.1. – Composizione.	20
22.2. – Integrazione.	20
22.3. – Durata.	21
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.	21
23.1. – Liste di candidature.	21
23.2. – Votazione.	22
23.3. – Parità di quoziente e ballottaggio.	22
23.4. – Meccanismo suppletivo.	22
23.5. – Consigliere nominato dalla minoranza.	23
23.6. – Lista unica.	23
23.7. – Assenza di liste.	23
23.8. – Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.	23
23.9. – Sostituzioni.	23
23.10. – Incompatibilità.	23
23.11. – Simul stabunt simul cadent.	24
23.12. – Revoca.	24
23.13. – Compensi.	24
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.	24
24.1. – Convocazione.	24
24.2. – Cadenza.	24
24.3. – Richiesta di convocazione.	24
24.4. – Luogo.	25
24.5. – Avviso di convocazione.	25
24.6. – Riunioni.	25
24.7. – Validità e maggioranza.	25
24.8. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.	25
24.9. – Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.	25
24.10. – Verbali e copie.	26
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza	26
25.1. – Materie di competenza.	26
25.2. – Altre materia di competenza.	29

25.3. – Poteri di vigilanza.	29
25.4. – Comitato per il Controllo.	29
25.5. – Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni.	30
25.6. – Altri Comitati.	30
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.	30
Articolo 27. Direttori Generali.	32
TITOLO VI	32
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO	32
Articolo 28. Bilancio e utili.	32
Articolo 29. Azioni di risparmio.	33
TITOLO VII	34
CONTROLLO CONTABILI – RECESSO – SCIoglIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE	34
Articolo 30. Controllo Contabile.	34
Articolo 31. Recesso.	34
Articolo 32. Scioglimento.	34
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.	34
TITOLO VIII	35
NORME TRANSITORIE	35
Articolo 34. Prime nomine.	35
Articolo 35. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.	36
35.1. – Disposizione transitoria.	36
35.2. – Requisiti di onorabilità.	36
35.3. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.	36
35.4. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.	36
Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.	37
TITOLO IX	37
DISPOSIZIONE FINALE	37
Articolo 37. Disposizione finale.	37

## TITOLO I

### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

#### Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

#### Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

#### Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

## TITOLO II

### OGGETTO SOCIALE

#### Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società



controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

### TITOLO III

#### CAPITALE E AZIONI

##### Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.547.922,56, diviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dipendenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione della stessa Sanpaolo Imi S.p.A. in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005.

##### Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.





## TITOLO IV

### ASSEMBLEA

#### Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367



cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, con esclusione di quelli sui quali la deliberazione dell'Assemblea avviene su proposta del Consiglio di Gestione ovvero sulla base di una relazione o di un progetto da esso predisposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.**

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.



9.3.- I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### **Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.**

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente se nominato; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei Soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

#### **Articolo 11. Validità delle deliberazioni.**

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda quella in sede straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale, salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.



## TITOLO V

### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

#### Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

#### SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

#### Articolo 13. Consiglio di Gestione.

##### 13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

##### 13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Salvo che consti specifica approvazione *ad personam* assunta dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole della maggioranza più due dei suoi componenti e previo parere favorevole e unanime del Comitato Nomine, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione, direzione o controllo o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o società partecipate dal o appartenenti al gruppo facente capo alla Società.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono



per due). Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

### 13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

### 13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### 13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### 13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

### 13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

### 13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per



la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

**13.9. -Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.**

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, nomina il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

**Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.**

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

**Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.**

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Commissioni in conformità allo Statuto è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

**Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.**

**16.1.- Luogo e convocazione.**

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.



#### **16.2.- Avviso di convocazione.**

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

#### **16.3.- Riunioni.**

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

#### **16.4.- Validità e maggioranza.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### **16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.**

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

#### 16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.**


##### 17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

##### 17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
- b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;





- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;
- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
- s) la costituzione di Commissioni specializzate, con funzioni istruttorie e consultive, composte di consiglieri esecutivi, ai sensi dell'Articolo 25.1.1 lettera d);
- t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i consiglieri esecutivi;
- u) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- v) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione

nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

#### 17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

#### 17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

#### 17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

#### 17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

#### 17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

### **Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.**

#### **18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:**

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**18.2.-** In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.


Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera t) dello stesso Articolo.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

**18.3.-** Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione o, qualora i Vice-Presidenti siano due, il più



anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

#### **Articolo 19. Consigliere Delegato.**

**19.1.-** Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.


**19.2.-** Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

**19.3.-** Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

#### **Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.**

**20.1.-** Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ely', with a horizontal line extending to the right.

20.2- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.


20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

#### **Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.**

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.



21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

## SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

### Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

#### 22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.


I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

#### 22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi



componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto.

### 22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

## **Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.**

### 23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5% ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari;

b) ciascun Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more distinct, blocky signature.

d) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

### 23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

### 23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

### 23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito di cui all'Articolo 22.1, terzo comma, dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.





**23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.**

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

**23.6.- Lista unica.**

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

**23.7.- Assenza di liste.**

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

**23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.**

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

**23.9.- Sostituzioni.**

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statuari del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

**23.10.- Incompatibilità.**

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento



dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

**23.11.- Simul stabunt simul cadent.**

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

**23.12.- Revoca.**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

**23.13.- Compensi.**

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

**Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.**

**24.1.- Convocazione.**


Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

**24.2.- Cadenza.**

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

**24.3.- Richiesta di convocazione.**

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.



#### 24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

#### 24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

#### 24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

#### 24.7.- Validità e maggioranza.


Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### 24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

#### 24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.



#### 24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.**

##### 25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.

##### **25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:**

a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione che siano assegnati a Commissioni ai sensi dell'Articolo 15, ovvero investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;

b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;

c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

##### **25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:**

a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;



- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:
  - I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall’art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell’art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all’autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell’operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell’operazione è superiore a euro 1 miliardo;
  - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall’art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell’art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;
  - III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub a) e b), il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
  - IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell’ambito del piano industriale;
- (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l’assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d’Italia nell’ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;



(vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.  
b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;  
c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.  
Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).  
Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

**25.1.3** Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

**25.1.4** Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

#### 25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

#### 25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

#### 25.4.- Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

#### 25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.


#### 25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

### **Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.**

**26.1.-** Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.



- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**26.2.-** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.



## **Articolo 27. Direttori Generali.**

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina i poteri ed i compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO**

#### **Articolo 28. Bilancio e utili.**

**28.1.-** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**28.2.-** Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

**28.3.-** L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.  
Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;
- c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

**28.4.-** I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

## **Articolo 29. Azioni di risparmio.**

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.


29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.



## TITOLO VII

### CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

#### **Articolo 30. Controllo Contabile.**

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

#### **Articolo 31. Recesso.**

**31.1.-** Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.


**31.2.-** I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 32. Scioglimento.**

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

#### **Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.



## TITOLO VIII

### NORME TRANSITORIE

#### Articolo 34. Prime nomine.

Anche in deroga allo Statuto che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 19 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della Società Incorporante applicando le disposizioni di cui alla presente norma transitoria.

Gli azionisti saranno invitati a depositare entro quindici giorni dall'assemblea ordinaria di Banca Intesa S.p.A. liste di candidati muniti dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Articolo. In particolare il candidato elencato al numero 2 di ciascuna lista dovrà essere munito dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio. Dei successivi candidati di ogni lista almeno tre dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dal predetto Codice di Autodisciplina e due essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Per la soglia di possesso azionario necessario alla presentazione delle liste e per ogni altra modalità e requisito per la presentazione delle liste si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto di Banca Intesa S.p.A. vigente al momento dell'Assemblea straordinaria chiamata ad approvare il progetto di fusione.

Risulteranno eletti i primi 18 candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato tratto dalla lista che ha riportato il secondo maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista tutti i 19 componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti da tale lista.

Il Presidente e i due Vice Presidenti saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

La nomina dei predetti 19 Consiglieri di Sorveglianza sarà efficace dal momento di efficacia della fusione. Il Consiglio di Sorveglianza in carica nomina senza indugio il Consiglio di Gestione.

Successivamente alla efficacia della fusione tuttavia, al fine di consentire la più diffusa partecipazione all'elezione di due altri Consiglieri, sarà convocata un'assemblea ordinaria chiamata a deliberare ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza, i quali pure rimarranno in carica 3 esercizi (fatta eccezione della porzione di esercizio intercorrente tra l'efficacia della fusione e l'efficacia della loro nomina), e scadranno pertanto insieme ai 19



Consiglieri di cui sopra. La nomina degli ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza avverrà pure con la procedura di voto di lista quale disciplinata dallo statuto per allora vigente, fatta avvertenza che:

- (i) i candidati dovranno possedere unicamente i requisiti previsti per tutti e ciascuno dei Consiglieri di Sorveglianza, e che
- (ii) la percentuale di partecipazione azionaria richiesta per la presentazione di lista sarà almeno dell'1%, ma non potrà eccedere il 3% del capitale sociale.

### **Articolo 35. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.**

#### **35.1.- Disposizione transitoria.**

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

#### **35.2.- Requisiti di onorabilità.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

#### **35.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

#### **35.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.**

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

### **Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.**

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONE FINALE**


#### **Articolo 37. Disposizione finale.**

**37.1-** In applicazione della norma transitoria contenuta nell'Articolo 34 dello Statuto, i primi Consiglieri di Sorveglianza sono stati nominati per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria della incorporante Banca Intesa tenutasi in data 1° dicembre 2006 e sono entrati in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. e della corrispondente efficacia dello Statuto.

**37.2.-** La costituzione delle Commissioni di cui all'art. 17.2 lettera s) e l'indicazione dei Consiglieri esecutivi di cui all'art. 25.1.1. lettera d) sono da effettuarsi a partire dalla nomina dell'intero Consiglio di Gestione successiva all'assemblea del 30 aprile 2009.

Pertanto, sino ad allora il Consiglio di Gestione può costituire Comitati o Commissioni con funzioni consultive.








RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.  
SULLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

**IMMIT IMMOBILI ITALIANI S.P.A.**

IN

**INTESA SANPAOLO S.P.A.**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical stroke that curves back to the left, ending in a small loop.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, descrive l'operazione di fusione per incorporazione di **IMMIT Immobili Italiani S.p.A.** (di seguito anche "IMMIT" o la "Società Incorporata") in **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Incorporante"), che ne possiede l'intera partecipazione.

L'integrazione proposta si inquadra nell'ambito del piano di ristrutturazione societaria di IMMIT, società che ha apportato il proprio patrimonio immobiliare al Fondo Omega – un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso gestito da Fondi Immobiliari Italiani SGR ("FIMIT") – così sottoscrivendone le quote in misura pari al 100% e vendendone, contestualmente, il 70 % a investitori istituzionali.

L'operazione (di seguito anche la "Fusione") sarà sottoposta, per la competente decisione – fermo il rispetto delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 2505 cod. civ. – al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, ai sensi dell'art. 17.2 dello Statuto.

La Fusione è inoltre subordinata al rilascio della richiesta autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB").

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative dell'operazione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

## **LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

### ***INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO***

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, è una banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia con circa 11,4 milioni di clienti e 6.518 sportelli e uno dei principali in Europa. Intesa Sanpaolo nasce dalla fusione, perfezionata il 1° gennaio 2007, di Sanpaolo IMI S.p.A. in Banca Intesa S.p.A. – due banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale. Il Gruppo Intesa nella sua configurazione prima della fusione è infatti il risultato di una serie di operazioni di integrazione completate con successo: nasce nel 1998 dall'integrazione di Cariplo e Ambroveneto, cui fa seguito nel 1999 l'Offerta Pubblica di Scambio sul 70% della Banca Commerciale Italiana, successivamente incorporata nel 2001. Il Gruppo Sanpaolo IMI è il risultato della fusione tra l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e l'Istituto Mobiliare Italiano, avvenuta nel 1998, e delle successive integrazioni del Banco di Napoli nel 2000 e del Gruppo Cardine nel 2002.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano indiscusso nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nei fondi pensione (con una quota del 28,7%), nel risparmio gestito (24,8%), nei rapporti con gli altri Paesi (il 25,6% del regolamento

dell'interscambio commerciale), nel factoring (23,9%) e nell'intermediazione bancaria (circa il 17,5% dei depositi e dei prestiti).

Il capitale sociale di Intesa Sanpaolo, pari a euro 6.646.547.922,56, è interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, di cui:

- n. 11.849.332.367 azioni ordinarie
- n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana SpA ("Mercato Telematico Azionario").

### **LA STRUTTURA DEL GRUPPO ED I SETTORI DI ATTIVITÀ**

L'attività del Gruppo Intesa Sanpaolo si articola in business units:

La **Divisione Banca dei Territori** - che include le banche controllate italiane - si basa su un modello che prevede il mantenimento e la valorizzazione dei marchi regionali, il potenziamento del presidio commerciale locale e il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole imprese e le PMI. Al servizio degli enti nonprofit opera Banca Prossima, attraverso le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo, con presidi locali e specialisti dedicati.

Tra le attività di questa Divisione rientrano anche il private banking, il credito industriale (in cui opera Mediocredito Italiano) e la bancassicurazione (in cui operano EurizonVita, Intesa Vita - joint venture con Gruppo Generali e consolidata in base al patrimonio netto - e Sud Polo Vita nel settore vita e EurizonTutela nel settore danni, con prodotti rivolti principalmente alla tutela della persona e del patrimonio).

La **Divisione Corporate e Investment Banking** ha come mission il supporto ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali, proponendosi come "partner globale", con una profonda comprensione delle strategie aziendali e con un'offerta completa di servizi. La Divisione include le attività di M&A, finanza strutturata e capital markets (svolte tramite Banca IMI), nonché quelle di merchant banking e di global custody, ed è presente in 34 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking.

La **Divisione Banche Estere** presidia l'attività del Gruppo Intesa Sanpaolo sui mercati esteri tramite banche commerciali controllate e partecipate, fornisce indirizzo, coordinamento e supporto alle controllate estere che svolgono attività di retail e commercial banking. La Divisione ha più di 1.900 sportelli e total asset per circa 45,6 miliardi di euro (dati al 30.09.08) nei seguenti 13 paesi del Centro-Est Europa e del Bacino del Mediterraneo: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (KMB Bank), Grecia (filiali ad Atene e a Salonicco di Intesa Sanpaolo Bank Albania), Repubblica Ceca (filiale a Praga di VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper), Ucraina (Pravex-Bank) e Ungheria (CIB Bank).

La business unit **Public Finance** ha il compito di servire la clientela Stato, enti pubblici, enti locali, public utilities, general contractor e sanità pubblica e privata, sviluppando le attività di finanziamento e l'operatività bancaria corrente, la finanza di progetto, le cartolarizzazioni, di prestare consulenza di carattere finanziario, con l'obiettivo di favorire la collaborazione tra pubblico e privato e di assistere le iniziative e i progetti di investimento nelle grandi infrastrutture, la sanità, la ricerca e la pubblica utilità in genere. La business unit è costituita da Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo.

**Eurizon Capital** è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nell'attività di asset management.

**Banca Fideuram** è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nell'attività di asset gathering, svolta dalle reti di promotori al servizio della clientela con un potenziale di risparmio medio/alto.

### **IMMIT IMMOBILI ITALIANI S.p.A.**

IMMIT Immobili Italiani S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, è stata costituita il 24 ottobre 2007 con il nome di Nuova Real Estate S.p.A. dal socio unico Intesa Sanpaolo; nel corso degli anni 2007 e 2008, sono stati conferiti a IMMIT 285 immobili appartenenti a varie società del Gruppo Intesa Sanpaolo (il "**Gruppo**"), con l'obiettivo strategico di una migliore valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo tramite la quotazione della stessa IMMIT ed acquisizione dello status di SIIQ.

Nonostante l'apprezzamento e l'interesse manifestati dagli investitori nella primavera del 2008 nel corso del road show nelle diverse piazze finanziarie italiane ed estere, le avverse condizioni dei mercati finanziari – non consentendo una piena valorizzazione della solidità e delle prospettive di IMMIT ed esponendo il patrimonio immobiliare a svalutazioni derivanti dall'andamento del titolo azionario nel mercato borsistico – hanno reso opportuno il ritiro dell'offerta pubblica di vendita.

Nei mesi successivi, la valorizzazione del patrimonio immobiliare è dunque apparsa perseguibile – nell'ambito del programma di dismissioni di attività non strategiche annunciato al mercato da Intesa Sanpaolo – attraverso una diversa soluzione, consistente nell'apporto della quasi totalità degli immobili di IMMIT a un Fondo Immobiliare, con vendita a investitori istituzionali del 70% delle quote sottoscritte. E ciò in modo da consentire al Gruppo – analogamente all'ipotesi di quotazione - di permanere nel comparto immobiliare (tramite una partecipazione al Fondo in misura pari al 30% delle relative quote) e di confermare l'obiettivo di valorizzazione dell'investimento.

In esecuzione di tali determinazioni, IMMIT ha dunque apportato il proprio patrimonio immobiliare (ad eccezione dell'immobile sito in Milano, piazza Ferrari) al Fondo Omega, gestito da FIMIT, con decorrenza dal 22 dicembre 2008, cedendo parallelamente il 70% delle quote.

In esito a tale operazione, gli attivi di IMMIT sono ad oggi costituiti principalmente, oltre che dal marchio IMMIT, dalle seguenti voci:

- (i) 30% delle quote del Fondo Omega;
- (ii) disponibilità liquide derivanti (a) dal finanziamento erogato in favore di IMMIT nel contesto del suddetto apporto di immobili al Fondo Omega, (b) dalla

vendita del 70% delle quote del Fondo agli Investitori Istituzionali, (c) dalla liquidità riveniente dall'attività ordinaria di IMMIT ;

(iii) proprietà dell'immobile sito in Milano, piazza Ferrari.

Attualmente, IMMIT fornisce i servizi di Project, Facility e Property management in relazione al patrimonio immobiliare apportato, in esecuzione del contratto di servizi di durata triennale sottoscritto con FIMIT in data 22 dicembre 2008.

## **FINALITÀ E MODALITÀ DELL'OPERAZIONE**

La Fusione si inquadra nel più ampio processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare sopra descritto. L'incorporazione di IMMIT consente infatti di trasferire a Intesa Sanpaolo – in una prospettiva di semplificazione della struttura del Gruppo – il 30% delle quote del Fondo Omega e gli ulteriori attivi rivenienti dal citato apporto immobiliare; essa lascia altresì impregiudicata la possibilità di procedere, anteriormente o successivamente alla sua realizzazione, a ulteriori razionalizzazioni delle restanti attività, quali il trasferimento del ramo d'azienda deputato alla fornitura dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare sopra citati ad una società di nuova costituzione.

## **PROFILI GIURIDICI**

Le azioni della Società Incorporata sono interamente detenute dalla Società Incorporante. L'operazione di Fusione sarà dunque realizzata secondo quanto previsto dall'art. 2505 cod.civ. ed in conformità con le modalità previste nel progetto di Fusione. In ragione di ciò non risulta necessario procedere all'emissione e/o all'assegnazione di nuove azioni e alla determinazione del rapporto di cambio.

La Fusione determinerà l'estinzione della Società Incorporata e l'annullamento della totalità delle azioni da essa emesse.

La situazione patrimoniale di riferimento per la Fusione, ai sensi dell'art. 2501 *quater* cod. civ., è sostituita dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2008 per entrambe le società partecipanti alla Fusione.

Non sono previste, in connessione con la Fusione, modifiche dello statuto della Società Incorporante, che si riporta in allegato al Progetto di Fusione come risultante dalle modificazioni statutarie sottoposte all'assemblea straordinaria convocata per i giorni 28, 29 e 30 aprile 2009.

La Fusione è soggetta alla disciplina di cui all'art. 57 TUB e richiede il rilascio dell'autorizzazione da parte da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, terzo comma, TUB, e 2503 cod. civ., la Fusione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di Fusione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 *bis* cod. civ.

Dalla data di efficacia giuridica, la Società Incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della Società Incorporata.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di efficacia giuridica della Fusione.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Incorporante né per la Società Incorporata.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

La Fusione verrà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto della società. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma terzo, cod. civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di Fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante né la Società Incorporata.

La Fusione non darà luogo al diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ.


### **RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SUL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre, n. 917 ("TUIR"), la Fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società fuse. Nella determinazione del reddito della Società Incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento delle azioni della società Incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti, per effetto della imputazione del disavanzo, con riferimento ad elementi patrimoniali della Società Incorporata, non sono imponibili nei confronti della Società Incorporante. In tal caso, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. E' applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), ai fini di ottenere il riconoscimento fiscale di eventuali maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della Società Incorporata.

Non possedendo la Società Incorporata riserve in sospensione di imposta, non sussiste in capo alla Incorporante l'obbligo di ricostituzione previsto dal comma 5 dell'art. 172 del TUIR.

All'eventuale avanzo da annullamento si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve, diverse da quelle in sospensione di imposta, della Società Incorporata che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo di annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.





Ai fini delle imposte sui redditi, la retrodatazione al 1° gennaio dell'anno in corso alla data di efficacia giuridica della Fusione è compatibile con il comma 9 dell'art. 172 del medesimo testo unico, che ammette tale retrodatazione ad un data non anteriore a quella in cui sia chiuso l'ultimo bilancio delle società partecipanti alla Fusione.

Le perdite fiscali della Società Incorporata possono essere portate in diminuzione del reddito della società Incorporante nei limiti di cui all'art.172, comma 7, del TUIR.

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Torino, 20 marzo 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Galan". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.





RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMMIT- IMMOBILI ITALIANI S.P.A  
SULLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

IMMIT IMMOBILI ITALIANI S.P.A.

IN

INTESA SANPAOLO S.P.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a horizontal line.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., descrive l'operazione di fusione per incorporazione di **IMMIT Immobili Italiani S.p.A.** (di seguito anche "IMMIT" o la "Società Incorporata") in **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Incorporante"), che ne possiede l'intera partecipazione.

L'integrazione proposta si inquadra nell'ambito del piano di ristrutturazione societaria di IMMIT a seguito della complessa Operazione di Apporto del proprio patrimonio immobiliare ("l'Apporto") al Fondo Omega –fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ("Fondo"), gestito da Fondi Immobiliari Italiani SGR ("FIMIT") – che comprendeva tra l'altro: (i) l'assunzione di un finanziamento da parte di IMMIT e il contestuale accollo liberatorio del debito assunto, (ii) la sottoscrizione del 100% delle quote del Fondo, e contestuale vendita del 70 % delle quote del Fondo a Investitori Istituzionali. Sulla scorta di quanto sopra la Società Incorporata, già al momento dell'approvazione dell' Apporto, aveva considerato la previsione di retrocedere a Intesa Sanpaolo gli attivi rivenienti dall'Apporto stesso.

L'operazione (di seguito anche la "Fusione") sarà sottoposta, per le competenti decisioni – fermo il rispetto delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 2505 cod. civ. per quanto riguarda Intesa Sanpaolo – al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo ai sensi dell'art. 17.2 dello Statuto e all'Assemblea Straordinaria di IMMIT.

La Fusione è inoltre subordinata al rilascio della richiesta autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB") normativa a cui è sottoposta la Società Incorporante.

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative dell'operazione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

## LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### *INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO*

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, è una banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia con circa 11,4 milioni di clienti e 6.518 sportelli e uno dei principali in Europa. Intesa Sanpaolo nasce dalla fusione, perfezionata il 1° gennaio 2007, di Sanpaolo IMI S.p.A. in Banca Intesa S.p.A. – due banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale. Il Gruppo Intesa nella sua configurazione prima della fusione è infatti il risultato di una serie di operazioni di integrazione completate con successo: nasce nel 1998 dall'integrazione di Cariplo e Ambroveneto, cui fa seguito nel 1999 l'Offerta Pubblica di Scambio sul 70% della Banca Commerciale Italiana, successivamente incorporata nel 2001. Il Gruppo Sanpaolo IMI è il risultato della fusione tra l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e

l'Istituto Mobiliare Italiano, avvenuta nel 1998, e delle successive integrazioni del Banco di Napoli nel 2000 e del Gruppo Cardine nel 2002.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano indiscusso nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nei fondi pensione (con una quota del 28,7%), nel risparmio gestito (24,8%), nei rapporti con gli altri Paesi (il 25,6% del regolamento dell'interscambio commerciale), nel factoring (23,9%) e nell'intermediazione bancaria (circa il 17,5% dei depositi e dei prestiti).

Il capitale sociale di Intesa Sanpaolo, pari a euro 6.646.547.922,56, è interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, di cui:

- n. 11.849.332.367 azioni ordinarie
- n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana SpA ("Mercato Telematico Azionario").

#### **IMMIT IMMOBILI ITALIANI S.P.A.**

IMMIT Immobili Italiani S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, è stata costituita il 24 ottobre 2007 con il nome di Nuova Real Estate S.p.A. dal socio unico Intesa Sanpaolo; nel corso degli anni 2007 e 2008, sono stati conferiti a IMMIT 285 immobili appartenenti a varie società del Gruppo Intesa Sanpaolo (il "Gruppo"), con l'obiettivo strategico di una migliore valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo tramite la quotazione della stessa IMMIT ed acquisizione dello status di SIIQ.

Nonostante l'apprezzamento e l'interesse manifestati dagli investitori nella primavera del 2008 nel corso del road show nelle diverse piazze finanziarie italiane ed estere, le avverse condizioni dei mercati finanziari – non consentendo una piena valorizzazione della solidità e delle prospettive di IMMIT ed esponendo il patrimonio immobiliare a svalutazioni derivanti dall'andamento del titolo azionario nel mercato borsistico – hanno reso opportuno il ritiro dell'offerta pubblica di vendita.

Nei mesi successivi, la valorizzazione del patrimonio immobiliare è dunque apparsa perseguibile – nell'ambito del programma di dismissioni di attività non strategiche annunciato al mercato da Intesa Sanpaolo – attraverso una diversa soluzione, consistente nell'apporto della quasi totalità degli immobili di IMMIT al Fondo, con vendita a investitori istituzionali del 70% delle quote sottoscritte. E ciò in modo da consentire al Gruppo – analogamente all'ipotesi di quotazione - di permanere nel comparto immobiliare (tramite una partecipazione al Fondo in misura pari al 30% delle relative quote) e di confermare l'obiettivo di valorizzazione dell'investimento.

IMMIT ha dunque apportato il proprio patrimonio immobiliare (ad eccezione dell'immobile sito in Milano, piazza Ferrari) al Fondo, gestito da FIMIT, con decorrenza dal 22 dicembre 2008, cedendo parallelamente il 70% delle quote.

In esito a tale operazione, gli attivi di IMMIT sono ad oggi costituiti principalmente, oltre che dal marchio IMMIT, dalle seguenti voci:

- (i) 30% delle quote del Fondo Omega;



- (ii) disponibilità liquide derivanti (a) dal finanziamento erogato in favore di IMMIT nel contesto del suddetto apporto di immobili al Fondo Omega, (b) dalla vendita del 70% delle quote del Fondo agli Investitori Istituzionali, (c) dalla liquidità riveniente dall'attività ordinaria di IMMIT ;
- (iii) proprietà dell'immobile sito in Milano, piazza Ferrari.

Attualmente, IMMIT fornisce i servizi di Project, Facility e Property management in relazione al patrimonio immobiliare apportato, in esecuzione del contratto di servizi di durata triennale sottoscritto con FIMIT in data 22 dicembre 2008.

## **FINALITÀ E MODALITÀ DELL'OPERAZIONE**

La Fusione si inquadra nel più ampio processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare sopra descritto. L'incorporazione di IMMIT consente infatti di trasferire a Intesa Sanpaolo – in una prospettiva di semplificazione della struttura del Gruppo – il 30% delle quote del Fondo Omega e gli ulteriori attivi rivenienti dal citato apporto immobiliare, lasciando impregiudicata la possibilità di procedere, anteriormente o successivamente alla sua realizzazione, a ulteriori razionalizzazioni delle restanti attività, quali il trasferimento del ramo d'azienda deputato alla fornitura dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare sopra citati ad una società di nuova costituzione.

## **PROFILI GIURIDICI**

Le azioni della Società Incorporata sono interamente detenute dalla Società Incorporante. L'operazione di Fusione sarà dunque realizzata secondo quanto previsto dall'art. 2505 cod.civ. ed in conformità con le modalità previste nel progetto di Fusione. In ragione di ciò non risulta necessario procedere all'emissione e/o all'assegnazione di nuove azioni e alla determinazione del rapporto di cambio.

La Fusione determinerà l'estinzione di IMMIT e l'annullamento della totalità delle azioni da essa emesse.

La situazione patrimoniale di riferimento per la Fusione, ai sensi dell'art. 2501 *quater* cod. civ., è sostituita dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2008 per entrambe le società partecipanti alla Fusione.

Non sono previste, in connessione con la Fusione, modifiche dello statuto della Società Incorporante, che si allega al Progetto di Fusione come risultante dalle modificazioni statutarie sottoposte all'assemblea straordinaria convocata per i giorni 28, 29 e 30 aprile 2009. La Fusione è soggetta alla disciplina di cui all'art. 57 TUB e richiede il rilascio dell'autorizzazione da parte da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, terzo comma, TUB, e 2503 cod. civ., la Fusione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di Fusione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 *bis* cod. civ.

Dalla data di efficacia giuridica, la Società Incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della Società Incorporata.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di efficacia giuridica della Fusione.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Incorporante né per la Società Incorporata.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

La Fusione verrà sottoposta per le competenti decisioni: (i) per quanto inerisce la Società Incorporante al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto della società. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma terzo, cod. civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di Fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria; (ii) per quanto inerisce IMMIT dall'Assemblea Straordinaria.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante né la Società Incorporata.

La Fusione non darà luogo al diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ.


#### **RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SUL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre, n. 917 ("TUIR"), la Fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società fuse. Nella determinazione del reddito della Società Incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento delle azioni della società Incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti, per effetto della imputazione del disavanzo, con riferimento ad elementi patrimoniali della Società Incorporata, non sono imponibili nei confronti della Società Incorporante. In tal caso, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. E' applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), ai fini di ottenere il riconoscimento fiscale di eventuali maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della Società Incorporata.

Non possedendo la Società Incorporata riserve in sospensione di imposta, non sussiste in capo alla Incorporante l'obbligo di ricostituzione previsto dal comma 5 dell'art. 172 del TUIR.

All'eventuale avanzo da annullamento si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve, diverse da quelle in sospensione di imposta, della Società Incorporata che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo di annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.



Ai fini delle imposte sui redditi, la retrodatazione al 1° gennaio dell'anno in corso alla data di efficacia giuridica della Fusione è compatibile con il comma 9 dell'art. 172 del medesimo testo unico, che ammette tale retrodatazione ad una data non anteriore a quella in cui sia chiuso l'ultimo bilancio delle società partecipanti alla Fusione.

Le perdite fiscali della Società Incorporata possono essere portate in diminuzione del reddito della società Incorporante nei limiti di cui all'art.172, comma 7, del TUIR.


La Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Milano, 23 marzo 2009

IMMIT – Immobili Italiani S.p.a.

L'Amministratore Delegato

Ing Eugenio Kannés

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eugenio Kannés', written over the printed name. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke extending to the right.

Copia conforme all'originale firmata ai sensi  
di legge, composta di trentuno fogli  
rilasciata da me avv. Francesco Pene Vidari  
Notaio con residenza in Torino.

Torino, lì 20 luglio 2009

Firmato:

Francesco PENE VIDARI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, composta di settantadue facciate rilasciata da me dott. Ettore Morone Notaio con residenza in Torino.

Torino, lì 27 luglio 2009

Registrato a Torino - 3° Ufficio delle Entrate il 24 luglio 2009 al n. 12219 serie 1T con euro 324,00.

Imposta di bollo di euro 156 assolta per via telematica ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.